MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Contratto di espansione*", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'art. 41, comma 5-*bis*, il quale dispone che, per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della

risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che tale indennità sia riconosciuta entro il limite complessivo di spesa di € 117.200.000,00 per l'anno 2021, € 132.600.000,00 per l'anno 2022, € 40.700.000,00 per l'anno 2023 ed € 30.400.000,00 per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 215, lett. c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale, integrando il comma 5-*bis* dell'art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., prevede che, per gli accordi stipulati dal 1°gennaio 2022, i benefici di cui allo stesso comma 5-*bis* siano riconosciuti nel limite di spesa di € 80.400.000,00 per l'anno 2022, € 219.600.000,00 per l'anno 2023, € 264.200.000,00 per l'anno 2024, € 173.600.000,00 per l'anno 2025 ed € 48.400.000,00 per l'anno 2026;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i. il quale dispone che, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-*bis* del medesimo decreto legislativo, è consentita una riduzione oraria la cui media non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e che i benefici di cui al comma 3 dello stesso decreto legislativo e del medesimo comma 7 siano riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di € 15.700.000,00 per l'anno 2019, di € 31.800.000,00 per l'anno 2020, di € 101.000.000,00 per l'anno 2021, di € 256.600.000,00 per l'anno 2022, di € 469.000.000,00 per l'anno 2023 e di € 317.100.000,00 per l'anno 2024;

VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 il quale, modificando il limite delle unità lavorative previste dall'articolo 41, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede, conseguentemente, che i limiti di spesa di cui ai commi 5-*bis* e 7 del medesimo articolo 41 siano incrementati rispettivamente di € 35.000.000,00 per l'anno 2021, € 91.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 50.500.000,00 per l'anno 2023 e di € 66.700.000,00 per l'anno 2021 ed € 134.500.000,00 per l'anno 2022;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, con cui l'INPS ha richiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate al 31 dicembre 2021 per il finanziamento degli interventi *ex* art. 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., quantificate, rispettivamente, in € 168.882,43 e in € 43.063.263,41;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 465, 466 e 467 del 10 novembre 2022, con i quali è stata corrisposta all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 43.232.145,84;

VISTA la nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e la successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2022 per il finanziamento degli interventi *ex* art. 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., quantificati rispettivamente, in € 18.254.300,00 e in € 35.305.000,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, dell'importo complessivo di € 53.559.300,00, ai sensi dell'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento, in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - dell'importo complessivo di € 53.559.300,00 (cinquantatremilionicinquecentocinquantanovemilatrecento/00), ai sensi dell'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – P.G. 6 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – per l'importo di € 4.436.736,59 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2020 e per quello di € 49.122.563,41 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet *www.lavoro.gov.it*



Dott.ssa Agnese De Luca
Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.